



Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_spa@legalmail.it

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

Istituito da Commercial Union Vita S.p.A. – ora denominata Aviva S.p.A. – appartenente al Gruppo Aviva Plc. e iscritto al nr. 115 dell'Albo tenuto presso la COVIP

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

(Data di efficacia della presente Sezione: 23 luglio 2018)

Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche del Fondo Pensione Aperto AVIVA e facilitare il confronto tra il Fondo Pensione Aperto AVIVA e le altre forme pensionistiche complementari.

A. PRESENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo Pensione Aperto AVIVA (di seguito indicato solo con il nome "FPA AVIVA") è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito indicato "Decreto").

Il FPA AVIVA è stato istituito e viene gestito da Aviva S.p.A. – indicata di seguito con il termine "Compagnia" -, facente parte del Gruppo Aviva Plc..

Il FPA AVIVA è Fondo Pensione Aperto istituito, ai sensi dell'Art. 12 del Decreto, in forma di patrimonio autonomo e separato all'interno della Compagnia.

Il regime previdenziale è a contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del FPA AVIVA è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Il FPA AVIVA è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un proprio piano di previdenza complementare. Possono aderire i soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari, come individuati dall'Art.2, comma 1 del Decreto. La partecipazione non è legata ad una determinata occupazione o all'esercizio di una libera professione.

L'adesione al FPA è consentita sia in forma individuale sia in forma collettiva.

L'adesione in forma collettiva è disposta riguardo ai soggetti nei cui confronti trovino applicazione contratti, regolamenti di enti o aziende, accordi collettivi aziendali o fra soli lavoratori, che dispongono l'adesione al Fondo Pensione. L'adesione su base collettiva può avvenire anche tramite conferimento tacito del Trattamento di Fine Rapporto – di seguito indicato con la sigla "TFR".

A.1 Informazioni pratiche

Aviva S.p.A. – il soggetto istitutore del Fondo – ha sede in Milano, Via A. Scarsellini, 14 – 20161.

Per richieste di informazioni e/o comunicazioni, l'Aderente può contattare i seguenti recapiti:

- Sito internet www.aviva.it
- Indirizzo e-mail fpa_aviva@aviva.com
- Numero verde 800.11.44.33
- Numero di fax 02.2775.416

Nella sezione dedicata alle Forme pensionistiche complementari del sito internet della Compagnia www.aviva.it sono resi disponibili il **Regolamento** e la **Nota Informativa**, documenti che contengono le

informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e ogni altro documento e/o informazione di carattere generale utile all'Aderente.

B. LA CONTRIBUZIONE

In caso di adesione in forma collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono determinate dai contratti, accordi collettivi o regolamenti aziendali che dispongono l'adesione; l'Aderente può comunque fissare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella minima prevista dalle fonti istitutive.

In caso di adesione in forma individuale: all'atto dell'adesione, l'entità della contribuzione è determinata liberamente su base annua, in cifra fissa o come percentuale del reddito/retribuzione; il versamento della contribuzione può avvenire, a scelta dell'Aderente, con rate mensili, trimestrali, semestrali o con cadenza annuale.

Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi; l'Aderente ha inoltre la possibilità di sospendere la contribuzione, proseguendo la partecipazione al FPA AVIVA.

Ad ogni ricorrenza annuale della data di adesione, l'Aderente ha la facoltà di modificare la frequenza di versamento prescelta inizialmente e l'importo della contribuzione. Tale facoltà è possibile entro i 30 giorni precedenti la ricorrenza, se la comunicazione viene effettuata dalla Compagnia, ovvero entro il giorno prima della ricorrenza annuale, se la comunicazione è effettuata presso il Soggetto Incaricato.

La contribuzione dipende dall'attività svolta dall'Aderente, come di seguito indicato:

- se lavoratore dipendente, il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, attraverso il conferimento del TFR – anche parziale, nei casi riportata al punto B.2 della Sezione II - “CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE” della Nota Informativa – ed eventualmente del contributo del datore di lavoro. È possibile versare il TFR anche in misura parziale, per quei dipendenti che risultavano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria in data 28 aprile 1993. Tale misura parziale sarà almeno pari a quella eventualmente fissata dal Contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il rapporto di lavoro del dipendente o, in mancanza di tale riferimento, in misura almeno pari al 50% del TFR totale, con possibilità di incrementi successivi.
- se lavoratore autonomo o libero professionista, il finanziamento è attuato mediante contribuzione a carico dell'Aderente stesso;
- se soggetto non titolare di reddito di lavoro o d'impresa, il finanziamento è attuato dallo stesso o dai soggetti nei confronti dei quali è fiscalmente a carico.

C. LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Al momento del raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria, ed a condizione che si possano far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, è possibile accedere alle prestazioni pensionistiche percependo una rendita (pensione complementare) o un capitale alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Per ogni altra informazione riguardante la fase di erogazione della rendita si rinvia all'apposito Allegato n. 3 del Regolamento del FPA AVIVA disponibile sul sito www.aviva.it.

Si richiama l'attenzione dell'Aderente sul ruolo del documento “La mia Pensione Complementare” versione standardizzata, consegnato al momento dell'adesione, in cui viene illustrata l'evoluzione della posizione individuale (piano di accumulo) e l'importo della prestazione attesa al momento del pensionamento.

Al momento del pensionamento l'Aderente può scegliere di percepire un **capitale** fino ad un importo pari al 50% di quanto accumulato. Se l'Aderente è iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure nei casi in cui il calcolo della rendita vitalizia risulti di ammontare molto contenuto, l'Aderente può richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

L'Aderente lavoratore che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che cessi l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione nonchè abbia maturato un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, può richiedere che la prestazione venga erogata, in tutto o in parte, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia in forma di **rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**; la **rendita temporanea** consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. La rendita anticipata è altresì riconosciuta all'Aderente lavoratore che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e che risulti inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi nonchè maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di ventiquattro mesi.

La porzione di posizione individuale destinata alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" verrà investita nel "Comparto con Garanzia di Rendimento Minimo Prestabilito", salva altra indicazione da parte dell'Aderente da esercitarsi al momento della richiesta stessa.

L'Aderente ha la facoltà, in qualunque momento, di revocare l'erogazione della "RITA", la quale, una volta revocata, non potrà più essere richiesta.

La parte di prestazione richiesta a titolo di RITA non concorrerà alla determinazione della richiesta in rendita o in capitale dell'eventuale montante residuo.

Maggiori informazioni sulla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono riportate al punto D.4 – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) della "Sezione II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare".

In qualsiasi momento l'Aderente può richiedere un'**anticipazione**, fino al 75% di quanto maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. L'Aderente deve invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i suoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale sono contenute nel Documento sulle Anticipazioni, disponibile sul sito www.aviva.it.

Trascorsi due anni dall'adesione al Fondo Pensione Aperto Aviva l'Aderente può richiedere di trasferire la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, o di modifiche che interessano in modo sostanziale le caratteristiche del fondo.

Per vicende legate alla vita lavorativa (es.: disoccupazione, perdita dei requisiti di partecipazione etc.), è consentito all'Aderente **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

In caso di decesso durante la Fase di Accumulo, la posizione individuale accumulata nel FPA AVIVA sarà liquidata agli eredi o alle diverse persone designate. In mancanza di tali soggetti, la posizione dell'Aderente resterà acquisita al Fondo stesso.

Per ulteriori informazioni in merito alle condizioni di Partecipazione, alla Contribuzione e alle Prestazioni pensionistiche complementari si rimanda alla Nota Informativa e al Regolamento del Fondo disponibili sul sito www.aviva.it.

D. PROPOSTE DI INVESTIMENTO

Il FPA AVIVA propone i seguenti Comparti, ciascuno caratterizzato da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- **Comparto AZIONARIO**
- **Comparto BILANCIATO**
- **Comparto OBBLIGAZIONARIO**
- **Comparto con GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE**
- **Comparto con GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO PRESTABILITO**

I flussi di TFR maturando conferiti tacitamente sono destinati al **Comparto con Garanzia di rendimento minimo prestabilito**.

Occorre tenere presente che prima di effettuare la scelta del Comparto è importante che vengano fatte le opportune valutazioni relativamente all'orizzonte temporale, alla situazione lavorativa, al patrimonio personale e alle aspettative pensionistiche dell'Aderente. A tal fine è stato predisposto un apposito **Questionario di autovalutazione** contenuto nel Modulo di Adesione al Fondo Pensione.

È importante conoscere le caratteristiche dei Comparti perché a questi sono associati specifici orizzonti temporali e specifiche combinazioni di rischio e rendimento.

I rendimenti sono soggetti ad oscillazioni; i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i rendimenti in un'ottica di lungo periodo.

Sia i titoli di capitale (azioni) che quelli di debito (obbligazioni) sono soggetti a rischi connessi all'andamento dei mercati di riferimento. Se si sceglie un'opzione di investimento azionaria è possibile attendersi rendimenti potenzialmente più elevati nel lungo periodo ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni; attraverso la scelta obbligazionaria, invece, è possibile attendersi minori oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Occorre precisare che anche un investimento in Comparti più prudenti (Comparti con garanzia o elevato investimento obbligazionario) non rappresenta un investimento privo di rischi.

*Si possono trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun Comparto nella **Nota Informativa**, disponibile sul sito www.aviva.it nella parte dedicata al Fondo.*

Comparto AZIONARIO

Categoria del Comparto: BILANCIATO


Orizzonte temporale di investimento consigliato: LUNGO (oltre i 15 anni)

Finalità: il Comparto intende perseguire, nel lungo periodo, la crescita del capitale investito, offrendo ai partecipanti un investimento in strumenti finanziari opportunamente diversificati e selezionati al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno un'elevata propensione al rischio ed è consigliato a coloro che sono lontani dall'accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Data di avvio dell'operatività del Comparto: 15 novembre 2002


Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 18.887.153,76

Rendimento netto conseguito nel 2017: 4,04%



Il rendimento del Comparto riflette gli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Comparto BILANCIATO

Categoria del Comparto: BILANCIATO


Orizzonte temporale di investimento consigliato: MEDIO-LUNGO (tra 10 e 15 anni)

Finalità: il Comparto persegue l'obiettivo di incrementare nel medio-lungo termine il capitale investito in valori mobiliari opportunamente diversificati e selezionati, sfruttando le opportunità offerte dai mercati internazionali, al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una media propensione al rischio e di coloro a cui mancano più di cinque anni all'accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Data di avvio dell'operatività del Comparto: 15 novembre 2002


Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 19.292.853,07

Rendimento netto conseguito nel 2017: 1,91%



Il rendimento del Comparto riflette gli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Comparto OBBLIGAZIONARIO

Categoria del Comparto: OBBLIGAZIONARIO MISTO


Orizzonte temporale di investimento consigliato: MEDIO (tra 5 e 10 anni)

Finalità: il Comparto ha l'obiettivo di conseguire un rendimento in linea con l'andamento dei tassi di mercato obbligazionario nel medio periodo al fine di rispondere alle esigenze di coloro che hanno una contenuta propensione al rischio e sono più vicini al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Data di avvio dell'operatività del Comparto: 15 novembre 2002


Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 7.217.239,98

Rendimento netto conseguito nel 2017: 0,87%



Il rendimento del Comparto riflette gli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Comparto con GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE

Categoria del Comparto: GARANTITO

Orizzonte temporale di investimento consigliato: MEDIO (tra 5 e 10 anni)

Finalità: il Comparto ha l'obiettivo di tutelare in termini nominali il capitale investito, offrendo una garanzia – al verificarsi degli eventi di seguito specificati – di restituzione della somma dei versamenti contributivi al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente e degli eventuali riscatti o anticipazioni non reintegrate, effettuati nel Comparto.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso una politica che risponde alle esigenze di coloro che hanno una bassa propensione al rischio e sono prossimi al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Gli eventi che danno diritto alla garanzia sono:


- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, di cui all'Art. 11 del Regolamento del Fondo salvo quando richiesto sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA);
- decesso dell'Aderente;
- invalidità permanente dell'Aderente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, l'Aderente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito, pari alla somma dei versamenti contributivi netti effettuati, e il valore corrente della posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. Per informazioni più dettagliate si rimanda all'Art. 7 "GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI" del Regolamento del FPA AVIVA.

Data di avvio dell'operatività del Comparto: 15 novembre 2002


Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 10.151.620,37

Rendimento netto conseguito nel 2017: 0,22%



Il rendimento del Comparto riflette gli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Composizione del portafoglio al 31.12.2017



Comparto con GARANZIA DI RENDIMENTO MINIMO PRESTABILITO

Categoria del Comparto: GARANTITO

Orizzonte temporale di investimento consigliato: BREVE (fino a 5 anni)

Finalità: il Comparto ha l'obiettivo di tutelare in termini reali il capitale investito, offrendo una garanzia – al verificarsi degli eventi di seguito specificati – di restituzione del montante dei versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente e degli eventuali riscatti o anticipazioni non reintegrate, effettuati nel Comparto, al tasso minimo garantito del 2% composto su base annua, per il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione dei contributi ed il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alle prestazioni. Le caratteristiche del Comparto si prestano a soddisfare gli investitori con una bassa propensione al rischio e coloro che si avvicinano al momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare.

Gli eventi che danno diritto alla garanzia sono:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, di cui all'Art. 11 del Regolamento del Fondo salvo quando richiesto sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA);
- decesso dell'Aderente;
- inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- invalidità permanente dell'Aderente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, l'Aderente avrà diritto ad un importo pari al maggior valore tra il minimo garantito e il valore corrente della posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.


Per informazioni più dettagliate si rimanda allo specifico Art. 7 "GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI" del Regolamento del FPA AVIVA.

N.B.: questo Comparto è destinatario dei flussi di TFR conferiti tacitamente.

Data di avvio dell'operatività del Comparto: 15 novembre 2002

Patrimonio netto al 31.12.2017 (in euro): 15.988.416,20

Rendimento netto conseguito nel 2017: -0,71%



Il rendimento del Comparto riflette gli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*.

Composizione del portafoglio al 31.12.2017

